

**COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE**



**REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO NEI
PARCHEGGI PUBBLICI A DETERMINATE CATEGORIE DI
VEICOLI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 11/07/2019.

ART. 1 OGGETTO

Il Comune, ai fini di regolamentare la disponibilità di sosta nei parcheggi pubblici nei centri storici e nelle zone residenziali, con deliberazione della Giunta Comunale, individua appositi stalli di sosta per autocarri, furgoni, Autocaravan, roulotte e simili.

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, l'occupazione e l'uso da parte di soggetti privati degli stalli di sosta di cui sopra.

Ogni stallo è numerato e deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio dei veicoli autorizzati da parte dell'Amministrazione, alla quale non spetta alcun obbligo di custodia come pure, di conseguenza, ogni responsabilità per sottrazioni o danni ad opera di terzi.

ART. 2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA

Gli stalli sono assegnati secondo le seguenti modalità e priorità:

- a. Hanno diritto all'assegnazione degli stalli di sosta i richiedenti residenti nei **centri storici** del Comune di Saint-Christophe che risultano essere sprovvisti di autorimessa idonea al ricovero dei suddetti automezzi;
- b. Eventuali stalli rimasti liberi a seguito della prima assegnazione si provvederà all'attribuzione ai richiedenti residenti nelle **zone residenziali** del Comune di Saint-Christophe che risultano essere sprovvisti di autorimessa idonea al ricovero dei suddetti automezzi;
- c. Nel caso di parità vale l'anzianità di residenza nel comune di Saint-Christophe del richiedente.
- d. Eventuali stalli rimasti liberi a seguito della prima e seconda assegnazione saranno definiti in terza assegnazione seguendo i criteri di cui ai punti precedenti.

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione degli stalli dovranno pervenire al Comune, su moduli appositamente predisposti, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 CONTRATTO DI CONCESSIONE

Gli assegnatari degli stalli di sosta dovranno sottoscrivere il contratto di concessione secondo lo schema predisposto dai competenti uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti principali condizioni :

durata: la validità sarà quadriennale con decorrenza dal 01/01 del primo anno del quadriennio.

Nel caso del venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, lo stallo s'intende libero dal 31 dicembre dell'anno in corso. Eventuali assegnazioni di stalli nella vigenza del quadriennio, verranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria e se la stessa risulta esaurita secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, e non potranno avere durata superiore alla rimanenza degli anni necessari per ultimare il quadriennio stesso.

canone annuo: il canone della concessione è fissato all'inizio di ogni anno dall'Amministrazione Comunale, ha validità annuale e dovrà essere versato dall'utente in un'unica rata anticipata entro il 31 gennaio.

risoluzione anticipata: non è ammessa la risoluzione anticipata per disdetta da parte dell'utente, se non con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza annuale. In deroga a quanto sopra stabilito è ammessa la risoluzione anticipata in caso di trasferimento della residenza dell'assegnatario dello stallo di sosta in altro comune.

Non sono ammessi in nessun caso rimborsi del canone.

ART.5 PARCHEGGIO DEI VEICOLI

L'accesso al parcheggio è consentito con mezzo idoneo alla circolazione stradale, 365 giorni su 365, 24 ore su 24 negli appositi stalli assegnati. Non sono previste delle barriere e dei dispositivi di apertura e chiusura.

I Concessionari sono tenuti a rispettare le strutture, gli impianti esistenti, la delimitazione apposta sul pavimento e la segnaletica esistente.

All'interno del parcheggio la circolazione va effettuata esclusivamente a passo d'uomo. E' vietato in particolare effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio d'olio, lavaggio del veicolo ecc. e comunque versare liquidi di qualsiasi natura sul pavimento. All'interno dello stallo di sosta è vietato lo stoccaggio di materiale e/o attrezzature.

L'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare lo sgombero neve solamente nelle vie di transito.

Per la pulizia dei parcheggi o per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto all'Amministrazione.

In ogni caso l'assegnatario non potrà chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito per l'inagibilità del sito per qualsiasi durata.

ART. 6
ULTERIORI CLAUSOLE

L'assegnazione dello stallo di sosta è personale. È vietato pertanto il subaffitto o la cessione d'uso, pena l'immediata decadenza della concessione e la perdita del canone già versato.

Gli stalli di sosta sono numerati ed ogni assegnatario non potrà utilizzare posti diversi da quello attribuitogli.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità riguardo a furti ed a incidenti verificatisi all'interno del parcheggio.

La non osservanza del presente regolamento comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 7
FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative ai contratti di cui al presente regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Aosta.